

Publicato il 28/05/2018

**N. 00297/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2018 proposto da

Fallimento A.E.PA.CON S.r.l., in persona del Curatore, dott.ssa Luciana Santagati, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iofrida con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria via Aschenez Prol.to, Trav. Amendola n. 15

contro

Comune di Reggio Calabria non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n.243/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria pubblicata il 24 marzo 2017 notificata al Comune di Reggio Calabria in forma esecutiva in data 6 aprile 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

-il ricorso introduttivo risulta notificato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it estratto dal Registro IPA;

Considerato che:

-alla stregua dei recenti orientamenti giurisprudenziali (anche di questo Tribunale - cfr.ord. 20 marzo 2018 n.220),cui il Collegio intende dar seguito, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l'indirizzo PEC inserito nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, che contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le pubbliche amministrazioni - di cui all'art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001- dotate di autonoma soggettività processuale hanno comunicato o avrebbero dovuto comunicare entro il 30 novembre 2014 di voler ricevere le notificazioni per via telematica (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287);

-per le notifiche degli atti giudiziari all'amministrazione, in sede di giudizio amministrativo, non è quindi validamente utilizzabile, in alternativa e come avvenuto nel caso di specie, l'indirizzo risultante dal registro IPA

disciplinato dall'art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, che non viene menzionato tra i pubblici elenchi validi ai fini della notifica;più nello specifico, l'elenco l'IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall'art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica dell'indicato art. 16-ter ad opera del D.L. n. 90/2014;

-anche in mancanza di iscrizione dell'amministrazione nell'elenco delle PEC tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, è comunque possibile eseguire la notificazione alle amministrazioni degli atti processuali con modalità non telematiche, salvo poi depositare nel fascicolo informatico la copia informatica (id est la scansione del documento cartaceo con relativa asseverazione di conformità) degli atti relativi alla notificazione, ai sensi dell'art.14, comma 5,d.m.16 febbraio 2016 n.40(Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) e dell'art.14,comma 6 dell'Allegato A del medesimo regolamento;

-il Comune di Reggio Calabria non si è costituito in giudizio;

Ritenuto, pertanto, che, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, il vizio della notifica sia rilevante e, però, trattandosi di giudizio per l'ottemperanza nel quale non sono previsti termini decadenziali, esso può essere sanato mediante la rinnovazione della notifica da effettuarsi a mezzo di ufficiale giudiziario o del servizio postale entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e il deposito nella Segreteria della Sezione e nelle forme di rito, della prova della rinnovata notifica entro 5 (cinque) giorni

dall'effettuazione della stessa;

Ritenuto di dover fissare, per il seguito della trattazione, l'udienza camerale indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

-ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ed il deposito della prova della rinnovata notificata con le modalità e nei termini indicati in parte motiva;

Fissa l'udienza camerale di prosecuzione alla data dell'11 luglio 2018.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Andrea De Col, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea De Col

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO